



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO Ufficio di Organizzazione e delle Relazioni	
17 AGO 2011	3
Pos. n. _____ Prot. n. _____	

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

VERBALE

Riunione del 25 luglio 2011

10-16.08.2011
[Signature]

Il giorno 25 del mese di luglio alle ore 15.15, presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha inizio l'incontro avente come oggetto l'esame degli schemi di decreto su "Determinazione organico e modalità di accesso al Gruppo Operativo Mobile (G.O.M.), Ufficio per la Sicurezza e per la Vigilanza (U.S.P.E.V.) e Nucleo Investigativo Centrale (N.I.C.).

Presiede la riunione il Signor Capo del Dipartimento Pres. Franco IONTA;

sono presenti per la Parte Pubblica: il Vice Capo Vicario del Dipartimento, Dott. Emilio di SOMMA, il Direttore Generale del Personale e della Formazione, Cons. Riccardo TURRINI VITA, Dott. DE GREGORIO, il Gen. Aldo BERNARDINI, il Gen. Alfonso MATTIELLO, il Gen. Giovanni SANSEVERINO e la Dott.ssa Assunta BORZACCHIELLO;

per l'Ufficio Relazioni Sindacali: il Direttore, Dott.ssa Pierina CONTE, il Comm. Francesco DURANTE e l'Ass. Deborah BALSAMO.

Per la Parte Sindacale sono presenti i rappresentanti dell'Organizzazione Sindacali:

S.A.P.Pe.	Dott. CAPECE - Dott. SALEMME
C.I.S.L.	Dott. INGANNI - Sigg. D'AMBROSIO - COSTANTINO
U.I.L. - PA	Sig. SARNO
Si.N.A.P.Pe.	Dott. PELLEGRINI
U.G.L. - P.P.	Dott. MORETTI - MANCINI
C.G.I.L.	Dott. QUINTI
F.S.A. - CNPP	Sigg. DI CARLO - Dott. PELLICCIA - DE PASQUALE

Il Pres. IONTA apre l'incontro saluta i presenti e illustra il tema all'ordine del giorno: l'esame delle bozze dei decreti volte a regolamentare i tre settori. Cede la parola ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali chiedendo eventuali osservazioni in merito agli schemi di provvedimento

Il Dott. MORETTI, prima di iniziare l'intervento sull'argomento oggetto della riunione, rammenta l'atto intimidatorio perpetrato nei confronti del Segretario Regionale della UGL-Polizia Penitenziaria della Calabria. Poi a nome delle Sigle O.S.A.P.P. (che ha prodotto una formale delega)



Ministero della Giustizia

- C.I.S.L. - Si.N.A.P.Pe. - U.G.L. - C.G.I.L. - F.S.A., dichiara che i rappresentanti delle suddette Organizzazioni Sindacali sono presenti all'incontro odierno esclusivamente per un atto di responsabilità e di rispetto. Le Sigle hanno infatti deciso di limitarsi a consegnare un documento contenente le osservazioni del cartello sulle bozze da allegarsi al verbale delle riunioni. Ritiene che le Organizzazioni Sindacali non abbiano ancora avuto il dovuto riscontro da parte dell'Amministrazione su varie urgenti problematiche più volte evidenziate. A tal proposito preannuncia una serie di manifestazioni di protesta a partire dal mese di settembre.

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali aderenti al cartello lasciano l'incontro alle ore 15.30.

Il Sig. SARNO auspica che gli interventi dell'Amministrazione previsti per i tre Uffici in esame siano la manifestazione della volontà di raggiungere una più generale ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. Dichiara la propria volontà di collaborare alla realizzazione di quello che ritiene indispensabili strumenti organizzativi.

Inizia la propria analisi parlando a proposito del decreto che riguarda il Gruppo Operativo Mobile (G.O.M.) e apprezzando l'operato dello stesso nel tempo. Entrando nello specifico, afferma di ritenere sovrastimata la richiesta di n.800 unità di personale da assegnare al Gruppo, non tanto rispetto alle esigenze dello stesso quanto in riferimento al momento critico che l'Amministrazione sta vivendo, ferma restando l'apertura della sua sigla nei confronti di una qualsiasi proposta che risulti debitamente motivata. Ritiene indispensabile una "fotografia dell'esistente" a giustificazione di ogni tipo di richiesta. Condivide il criterio di stabilire l'organico da attribuire al G.O.M. non solo in base ai ruoli ma anche alle qualifiche (10% organico composto da agenti con tre anni di anzianità). Diversamente non approva i limiti di età previsti per l'accesso al N.I.C., visto il tipo di attività svolta che è principalmente di tipo investigativo: propone di spostare di cinque anni in avanti il limite previsto. Non si dichiara concorde sulla preselezione effettuata per mezzo di test psico-attitudinali: suggerisce piuttosto un valutazione specifica dei requisiti. Ritiene sia indispensabile che la formazione del personale da assegnare al G.O.M. non gravi ulteriormente sulla già delicata situazione degli istituti. Relativamente alla rotazione (prevista in quattro anni con una deroga di due) ritiene che questa - per non creare danno all'Amministrazione - dovrebbe essere organizzata per *step*, ruotando una percentuale di personale pari al 20% per ogni anno; valuta inoltre



Ministero della Giustizia

poco costruttivo che il personale impiegato negli uffici sia sottoposto a questo tipo di rotazione. Invita l'Amministrazione ad accorpate le varie sezioni destinate ad accogliere i detenuti sottoposti all'art. 41/bis O.P. che invece risultano spesso distribuite a macchia di leopardo sul territorio. Suggerisce l'esclusione dalla possibilità di inoltrare richiesta di inserimento nel Gruppo, per un periodo di cinque o dieci anni, di coloro che presentino domanda di revoca dopo aver superato il corso di formazione. Propone che l'individuazione del numero di partecipanti ai vari corsi di formazione tenga conto della situazione dell'organico dell'istituto di provenienza del personale.

Relativamente all'U.S.P.E.V. ritiene eccessivamente numeroso il contingente di personale gestito dall'Ufficio. Valuta indispensabile che il Direttore dell'Ufficio abbia la propria sede a Via Arenula. Chiede di assimilare il servizio classificabile come strettamente di sorveglianza di alcune strutture a quello svolto negli istituti: suggerisce di valutare l'opportunità di ricollocare (solo numericamente) il personale impiegato in questo tipo di servizio all'interno di quello gestito dalle varie Direzioni del distretto laziale. Propone di equiparare la posizione del Direttore dell'U.S.P.E.V. a quella di un componente della dirigenza penitenziaria per quanto attiene il periodo di durata dell'incarico: non condivide il criterio che ne preveda la rotazione ogni cinque anni.

Dopo aver elogiato il ruolo svolto dal N.I.C., rileva sostanzialmente un'assenza di dati relativi all'impiego di risorse a livello periferico.

Il Pres. IONTA, apprezzando le osservazioni avanzate, fornisce chiarimenti su alcuni dati numerici per cedere poi la parola al Gen. MATTIELLO affinché possa esporre il percorso che ha portato alla stesura del decreto relativo al G.O.M..

Il Gen. MATTIELLO, dopo un *escursus* storico sulle origini del Gruppo Operativo Mobile, espone le motivazioni e gli eventi che, nel tempo, hanno determinato la consistenza dell'organico da assegnare al Gruppo per la gestione dei detenuti 41/bis O.P.. A proposito del personale assegnato alla sede centrale tiene a sottolineare come questo consenta di fare fronte con tempestività alle emergenze improvvise. Conclude il proprio intervento con un cenno al dato relativo al personale femminile - pari circa al 15 % - impiegato nelle attività del Gruppo (sede centrale - colloqui sezioni maschili - sezione femminile).



Ministero della Giustizia

Il Gen. SANSEVERINO considera il personale gestito come appena sufficiente alle esigenze dell'Ufficio per la Sicurezza e per la Vigilanza, dato facilmente confermabile dalla rilevazione delle ore di straordinario prestate dal personale impiegato. Conclude il proprio intervento sottolineando la necessità di una maggiore attenzione circa le procedure da porre in essere per l'individuazione del personale da impiegare nelle sedi regionali.

Il Dott. CAPECE consegna un documento contenente le osservazioni avanzate dalla sua Sigla (che si allega) dicendosi comunque disponibile discuterne. Per prima cosa afferma di non condividere l'equiparazione tra N.I.C. - U.S.P.E.V. e G.O.M.: evidenzia come soltanto gli appartenenti al Gruppo Operativo Mobile siano in possesso di un'effettiva specializzazione. Prosegue suggerendo di raggruppare i detenuti sottoposti al 41/bis O.P. in determinati istituti allo scopo di facilitarne la gestione. Nello specifico ritiene sia congruo assegnare un punteggio aggiuntivo - all'interno dell'interpello per la mobilità ordinaria - solo agli appartenenti al G.O.M., vista la peculiarità del servizio. Si dice perplesso circa la proposta di nomina d'ufficio per i funzionari: chiede di conoscere parametri e requisiti che eventualmente verrebbero utilizzati per tale individuazione. Conclude il proprio intervento sollecitando un monitoraggio sul territorio volto alla restituzione ai compiti istituzionali del maggior numero possibile di unità di personale appartenente al N.I.C. e all'U.S.P.E.V..

Il Pres. IONTA ringraziando i presenti per gli interventi, le osservazioni e i suggerimenti forniti, chiarisce di essere consapevole che le iniziative poste in essere circa la riorganizzazione dei tre settori non risolvono la situazione generale, ritiene comunque che queste possono rappresentare un concreto segnale di attenzione dell'Amministrazione riguardo a problemi e temi così significativi. A tal proposito nell'esprimere rammarico per la divisione del tavolo, ribadisce ancora una volta il valore del dialogo, del confronto e l'importanza dell'unità. Saluta i presenti e chiude l'incontro alle ore 17.20.

Il verbalizzante

B. Balsani

V. Ionta



Pres. Franco IONTA
Capo del DAP

Dott. Emilio di SOMMA
Vice Capo del D.A.P.
e.p.c.

Dott. Riccardo TURRINI VITA
Direttore Generale
del Personale della Formazione

→ Dott.ssa Pierina Conte
Relazioni Sindacali

*Allegare
al Serbale*

Osservazioni sulla bozza degli schemi dei decreti GOM, Uspev e Nic.

Egr. Presidente,

portiamo alla Sua attenzione alcuni rilievi e osservazioni inerenti agli schemi dei decreti indicati in oggetto.

Bozza P.C.D. GOM - Emendamenti

Art.1

Comma 1 Il contingente da destinare all'impiego nel GOM questo è determinato nel massimo in 800 unità e nel minimo in 700 unità.

Come si è arrivati alla determinazione di questa quantità numerica considerato che mancano le specifiche relative alle sedi e posti detenuto etc. etc.?

Inoltre si desidera conoscere come mai le traduzioni relative ai collaboratori non sono più riservate al personale dipendente del GOM; infatti, si deve cercare di evitare il fenomeno della migrazione tra il personale dell'istituto all'interno del quadro permanente che ospita la sezione 41 bis e la stessa. In altre parole esistono oggettivi riscontri dove servizi e funzioni di competenza esclusiva del GOM vengono espletati da personale proveniente dal quadro permanente, e viceversa impieghi di personale in forza al GOM distratto per fini e incarichi diversi da quelli previsti)?

Comma 2 ferma restando, il restante personale organizzati dalla DGPF, aggiungere "sentite le OO.SS. della Polizia Penitenziaria".

Peraltro, il richiamo alle modalità di cui all'art.3 del DM 4 giugno 2007 appare eccessivamente generico. Ferma restando la comprensibile "discrezionalità amministrativa" del Capo del Dap nell'individuazione del Personale Direttivo e Dirigenziale del GOM, non può ammettersi che tale discrezionalità si trasformi in

“arbitrio”. Si propone, pertanto, di prevedere una valutazione delle istanze dei Funzionari sulla base dei titoli posseduti e dell’esperienza professionale maturata, anche nell’ottica della progressione degli incarichi connessa alla progressione nel ruolo.

Andrebbero anche esplicitate le funzioni dei Funzionari direttivi organici al GOM.

Comma 3 sostituire “il periodo di permanenza al G.O.M , etc.” con: “il periodo di permanenza al GOM è di tre anni, prorogabile, a richiesta dell’interessato. per un ulteriore periodo fino ad un massimo di sei anni”.

Comma 4 vive

Comma 5 sostituire le parole “anni due” con: “anni tre”.

Comma 6 sostituire con il seguente: “In caso di esito negativo il personale è restituito alla sede di provenienza. Qualora il personale risulti già trasferito presso il C.A.G.A. di Roma, è nuovamente trasferito d’ufficio alla sede di provenienza originaria, ovvero e a domanda presso altre sedi, senza oneri a carico dell’Amministrazione e secondo l’ordine risultante dalla relativa graduatoria nazionale”.

Art. 2

Comma 1

Dopo “la Direzione Generale e del Personale e della formazione provvede ad emanare apposito interpello per l’accesso al GOM individuando il numero dei posti disponibili, sostituire con: ”...riservati comunque al personale che abbia un’anzianità di servizio inferiore non inferiore ai 4 anni alla data del bando, nel rispetto della posizione nel ruolo di anzianità e che siano in possesso dei seguenti requisiti.

lett. a) b) c) e d) abrogater

Art. 2

punto 2 ... abrogare

Comma 3 Ai posti resi disponibili

Lett. a) modificare con l’indicazione di età non superiore ai 40 anni per gli agenti e sovrintendenti e di 45 anni di età per gli ispettori.

Lett. b) inserire “ovvero attestata sana e robusta costituzione fisica.

Lett. c) Vive;

Lett. d) sostituire con: assenza di procedimenti penali conclusi con sentenza passata in giudicato per delitti di cui agli art. 5 e 6 del D.Lvo n. 449/92.

Si è ritenuto di inserire i delitti e non anche le contravvenzioni poiché quest’ultime sono già escluse dal D.Lvo di cui sopra e dal DPR n. 3/57.

Cio’ perché riteniamo qui che il comma debba essere abrogato. Il principio della presunzioni di innocenza deve essere sempre garantito e quindi limitare l’accesso al GOM a chi abbia in atto un procedimento penale appare una posizione troppo rigida.

Let. e) sostituire con: **“assenza di sanzioni disciplinari previste dagli art. 5 e 6 del D.Lvo n. 449/92”**

Comma 5 è necessario che l'Amministrazione indichi sin d'ora (nel presente PCD) i requisiti attitudinali (**esclusi i requisiti psicologici**) nonché i criteri di attribuzione del punteggio per il giudizio di idoneità;

Comma 6 vive;

Comma 7 sostituire **“trenta per cento” con “venti per cento”**; la modifica si rende necessaria al fine di non ingenerare eccessive aspettative rispetto a quello che potrebbe ritenersi un diritto acquisito;

Comma 8 aggiungere dopo **“Direzione del G.O.M”** la frase **“e sentite le OO.SS.”**;

Comma 9 sostituire le parole **“non oltre quattro anni”** con **“non oltre tre anni”**;

Comma 10 abrogare. Il comma appare del tutto privo di senso logico.

Art. 3

Comma 1 la previsione in seno alla Commissione di **“uno psicologo”** appare del tutto priva di senso tenuto conto che le incombenze lavorative demandate al personale del G.O.M. non risulterebbero dissimili da quelle richieste al restante personale del Corpo e quindi l'assenza dei requisiti di ordine psicologico equivarrebbe alla inidoneità al servizio attivo e operativo nella Polizia Penitenziaria.

Comma 2 vive;

Art.5

Comma 1 vive;

Comma 2 aggiungere in calce il seguente periodo: **“In caso di assenza superiore a 15 giorni o la mancata presentazione per giustificati motivi consente l'accesso al corso successivo per una sola volta”**;

Comma 3 dopo le parole **“esame finale”** aggiungere **“consistente in un colloquio sulle materie oggetto del corso di formazione”**;

Comma 4 dopo le parole **“sono stabiliti”** aggiungere **“di concerto con le OO.SS...”** e espungere la seguente frase **“..e di redazione delle relative graduatorie finali di merito”**.

Le tabelle A e B annesse vanno modificate secondo le modifiche richieste.

Le OO.SS. richiedono infine, non sulla base del presente provvedimento ma mediante separata disposizione che l'indennità di presenza esterna (raddoppiata) per coloro che prestano servizio nelle sezioni e a diretto contatto con i detenuti di cui all'articolo 41 bis op, sia estesa a tutto il Personale di Polizia Penitenziaria che presta servizio presso i relativi istituti e servizi.

Cio' si rende necessario al fine di evitare le gravi “sperequazioni” di trattamento esistenti nonostante la sostanziale identità di attribuzioni lavorative.

Bozza P.C.D. U.S.Pe.V.- Emendamenti

Art.2

Comma 1 sostituire la frase "per un tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni..." con la seguente **"per un tempo non superiore a tre anni..."**

Art.3

Comma 1: Il contingente da destinare all'impiego nell'Uspev è determinato nel massimo in 380 nel minimo e in 480 unità nel massimo (????).

Come si è arrivati alla determinazione di questa quantità numerica considerato che mancano le specifiche relative ai servizi demandati all'articolazione e ai relativi posti di servizio?

In altre parole se esistono oggettivi riscontri sui servizi e sulle funzioni di competenza esclusiva dell'Uspev vanno esplicitati ai fini della quantificazione delle piante organiche.

Comma 2 vive

Comma 3 dopo le parole "degli ispettori" aggiungere **"e dei Commissari"** e modificare le parole "tre mesi" con **"cinque settimane"** (secondo quanto stabilito dall'UCIS);

Comma 4 vive

Comma 5 sostituire con il seguente: **"il periodo di permanenza all'Uspev è di tre anni, prorogabile, a richiesta dell'interessato, per un ulteriore periodo fino ad un massimo di sei anni."**

Comma 6 al compimento del primo periodo di servizio di cui al comma 4 l'operatore che intende prorogare per un ulteriore periodo ripete la procedura di accertamento dei requisiti minimi ed è avviato al primo corso utile di aggiornamento della durata non inferiore a 2 settimane (secondo quanto stabilito dall'UCIS).

Comma 7 sostituire... "anni 2"... con ... **"anni 3"**...

Comma 8 ok

Comma 9 inserire, dopo "al compimento del periodo di cui al comma 5, il personale è trasferito a domanda alla sede di **appartenenza.**"

Il Capo del Dipartimento su proposta del Direttore dell'Ufficio, può disporre in via d'urgenza, tenendo conto delle procedure di cui all'art.10 8 e 9 della legge 7 agosto del 1990 n. 241, la sospensione dal servizio operativo e l'impiego con mansioni tecniche logistiche dell'appartenente all'U.S.Pe.V che abbia posto in essere comportamenti incompatibili con il servizio svolto. Il Capo del Dipartimento può disporre al termine del procedimento disciplinare concluso con la sanzione più grave della deplorazione, il trasferimento nella sede di **appartenenza** dell'operatore sanzionato. Se, nei termini previsti dalla normativa vigente, non viene avviato alcun procedimento disciplinare nei confronti dell'operatore sospeso, la sospensione cessa di provocare ogni effetto.

Comma 10 Abrogare

ART. 4

Comma 1 La Direzione Generale e del Personale e della formazione provvede ad emanare apposito interpello per l'accesso all'Uspev individuando il numero dei posti disponibili, **riservati comunque al personale che abbia un'anzianità di servizio inferiore non inferiore ai 4 anni alla data del bando, nel rispetto della posizione nel ruolo di anzianità e che siano in possesso dei seguenti requisiti. (eventuale elemento di discussione. Tale indicazione appare priva di una ratio o motivazione e soprattutto discriminatoria rispetto alle altre altissime capacità professionalità insite nel corpo della Polizia Penitenziaria che non potrebbero partecipare per il superamento di questi limiti.)**

Lett. a) b) c) e d) abrogato

Art. 4 comma 2 ... abrogare

Art. 4 comma 3 Ai posti resi disponibili

Lett. a) modificare con l'indicazione di età non superiore ai 40 per agenti e sovrintendenti e 45 di età per gli ispettori.

Lett. b) inserire "ovvero attestata sana e robusta costituzione fisica.

Lett. c) Vive;

Lett. d) sostituire con: assenza di procedimenti penali conclusi con sentenza passata in giudicato per delitti di cui agli art. 5 e 6 del D.Lvo n. 449/92.

Si è ritenuto di inserire i delitti e non anche le contravvenzioni poiché quest'ultime sono già escluse dal D.Lvo di cui sopra e dal DPR n. 3/57.

Cio' perché riteniamo qui che il comma debba essere abrogato. Il principio della presunzioni di innocenza deve essere sempre garantito e quindi limitare l'accesso al GOM a chi abbia in atto un procedimento penale appare una posizione troppo rigida.

Lett. e) sostituire con: "assenza di sanzioni disciplinari previste dagli art. 5 e 6 del D.Lvo n. 449/92"

Comma 4 ... vive

Comma 5 è necessario che l'Amministrazione indichi sin d'ora (nel presente PCD) i requisiti attitudinali (**esclusi i requisiti psicologici**) nonché i criteri di attribuzione del punteggio per il giudizio di idoneità, che devono essere affini a quelli previsti per la Polizia di Stato

Comma 6 vive;

Comma 7 sostituire "trenta per cento" con **"venti per cento"**; la modifica si rende necessaria al fine di non ingenerare eccessive aspettative rispetto a quello che potrebbe ritenersi un diritto acquisito;

Comma 8 aggiungere dopo **"formazione"** la frase **"sentite le OO.SS."**;

Comma 9 sostituire le parole "non oltre quattro anni" con "**non oltre tre anni**";

Comma 10 abrogare. Il comma appare del tutto privo di senso logico.

Art.5

Comma 1 la previsione in seno alla Commissione di "uno psicologo" appare del tutto priva di senso tenuto conto che le incombenze lavorative demandate al personale dell'Uspev non risulterebbero dissimili da quelle richieste al restante personale del Corpo e quindi l'assenza dei requisiti di ordine psicologico equivarrebbe alla inidoneità al servizio attivo e operativo nella Polizia Penitenziaria.

ART. 7

Comma 1 sostituire le parole "tre mesi" con le parole "cinque settimane" come da decreto UCIS.

Comma 2 aggiungere "**In caso di assenza superiore a 15 giorni o la mancata presentazione per giustificati motivi consente l'accesso al corso successivo per una sola volta**";

Comma 3 dopo le parole "esame finale" aggiungere "**consistente in un colloquio sulle materie oggetto del corso di formazione**";

Comma 4 dopo le parole "sono stabiliti" aggiungere "**di concerto con le OO.SS...**" e espungere la seguente frase "**..e di redazione delle relative graduatorie finali di merito**".

Art. 9 abrogare poiché la disposizione appare illegittima e passibile di rilievo da parte dell'Organo di controllo.

Art. 10

Comma 1 aggiungere i seguenti periodi dopo i due punti (:): "**secondo le seguenti previsioni:**

a) **per il personale impiegato in compiti di tutela e scorta fino alla data di entrata in vigore della legge 14 novembre 2002 n. 259 di conversione del D.L. 11/09/2002 n. 201, ovvero fino al 29 novembre 2002, con la sola previsione del mantenimento dei requisiti di idoneità previsti dall'art 4 c. 3 lett. b; c; d; e, e che non abbia superato il 55° anno di età.**

b) **Per il personale impiegato successivamente alla predetta data:**

1) **se in possesso dell'attestato di frequenza del corso "protezione e sicurezza", o del corso G.O.M., ovvero se ha frequentato uno dei corsi scorte organizzato dalle FF.PP. a competenza generale senza l'accertamento dei requisiti previsti dall'art.10 3, ma con l'obbligo di frequentare e superare il corso di Aggiornamento di due settimane di cui al successivo art. 11:**

2) **se non in possesso di alcun attestato di frequenza di un corso di formazione e aggiornamento specifico, con l'obbligo dell'accertamento dei requisiti di cui all'art.10 4 c.3 e il successivo superamento del corso di formazione di cui all'art. 7.**

Il personale di cui al punto 2 lettera b) che non risulta idonei al termine del corso o non in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 è restituito alla sede di appartenenza.

Prevedere l'inserimento dell'art. 11

Art. 11

(corso di Aggiornamento)

- 1. Il personale del Corpo, munito della Qualifica di "Operatore Scorte" è avviato con cadenza triennale al corso di Aggiornamento predisposto dalla competente Direzione Generale del Personale e della Formazione.**
- 2. il Corso della durata di 2 settimane è conforme al progetto approvato dal competente Ufficio dell'U.C.I.S.**
- 3. il personale che non supera il corso di Aggiornamento lo ripete una sola volta alla prima edizione utile se non lo supera è escluso dal servizio operativo e restituito alla sede di appartenenza ovvero ad altra sede.**

Prevedere l'inserimento dell'art. 12

Art. 12

(addestramento del personale che espleta funzioni di tutela e scorta)

- 1. La competente Sezione IV (Formazione) istituita ai sensi dell'art. 1 lettera e) del Decreto del Capo Del Dipartimento 21/07/2005, predispone, in sintonia con i criteri e le modalità stabiliti dall'U.C.I.S., i programmi di addestramento del personale che è assegnato all'Ufficio e ne cura l'esecuzione avvalendosi del personale qualificato in forza.**
- 2. i predetti programmi, che utilizzano le giornate contrattuali annuali dedicate alla formazione e all'addestramento alle tecniche operative, sono posti all'approvazione della competente Direzione Generale del Personale e della Formazione.**
- 3. i risultati ottenuti nell'addestramento sono inseriti nel fascicolo addestrativo predisposto e curato dal personale della predetta Sezione e possono essere consultati in occasione della scelta del personale per gli incarichi operativi.**
- 4. i programmi annuali adottati per il personale della Sede Centrale dell'U.S.Pe.V. sono illustrati al personale qualificato dei Prap che ne cureranno l'attuazione anche al personale che presso le U.S.T. svolge i medesimi compiti.**
- 5. il personale qualificato in forza alla Sezione Formazione collabora con la Competente Direzione Generale per tutto quanto concerne i corsi scorte.**
- 6. il personale qualificato della Sezione Formazione e Aggiornamento coordina la sperimentazione di cui art. 3 D.M. 31/03/2004 (armamenti e mezzi necessari per i servizi di protezione e vigilanza), affidata all'Ufficio.**

Bozza P.C.D. NIC - Emendamenti

Art.2

Comma 1 Il contingente da destinare all'impiego nel NIC è determinato nel minimo 30 unità e nel massimo 50 unità.

Come si è arrivati alla determinazione di questa quantità numerica?

Inoltre, manca l'indicazione relativa alla durata dell'incarico del Direttore del NIC. A tal proposito si propone quanto segue: **L'incarico di direttore è conferito dal Capo del Dipartimento "per un tempo non superiore a tre anni rinnovabili per una sola volta."**

Comma 2 Ferma restando, il restante personale organizzati dalla DGPF, **sentite le OO.SS. della Polizia Penitenziaria;**

Comma 3 dopo il periodo "**del successivo**" sostituire con la frase "**successiva assegnazione alla sede di appartenenza**"

Comma 4 il periodo di permanenza al NIC è di tre anni, prorogabile, a richiesta dell'interessato. **per un ulteriore periodo fino ad un massimo di sei anni.**

Comma 6 sostituire **anni due** con **anni tre**

Comma 7 vive

Comma 8 dopo la parola "**personale**" inserire "**al compimento del periodo di cui al comma 5, il personale è trasferito a domanda alla sede di appartenenza.**"

Aggiungere dopo la parola "**241**" inserire il seguente periodo "**la sospensione dal servizio operativo e l'impiego con mansioni tecnico-logistiche dell'appartenente al NIC che abbia posto in essere comportamenti incompatibili con il servizio svolto. Il Capo del Dipartimento può disporre al termine del procedimento disciplinare concluso con la sanzione più grave della deplorazione, la restituzione nella sede di appartenenza dell'operatore sanzionato. Se, nei termini previsti dalla normativa vigente, non viene avviato alcun procedimento disciplinare nei confronti dell'operatore sospeso, la sospensione cessa di provocare ogni effetto**"

Comma 9 abrogare

Art. 3

Comma 1 La Direzione Generale e del Personale e della formazione provvede ad emanare apposito interpello per l'accesso al NIC **per il numero** dei posti disponibili, **riservati comunque al personale che abbia un'anzianità di servizio inferiore non inferiore ai 5 anni alla data del bando, nel rispetto della posizione nel ruolo di anzianità e che siano in possesso dei seguenti requisiti:**

lett. a) abrogare;

lett. b) abrogare;

lett. c) abrogare;

lett. d) sostituire con il seguente: **“assenza di patologie, anche dipendenti da causa di servizio, che abbiano determinato la riforma parziale”**;

lett. e) sostituire con il seguente: **“avere riportato il giudizio di buono per almeno tre volte nell'ultimo quinquennio e per due volte consecutive nell'ultimo biennio”**.

lett. f) sostituire con il seguente: **“assenza di procedimenti penali conclusi con sentenza passata in giudicato per tutti i delitti previsti dalla norma penale. Si è ritenuto di inserire i delitti e non anche le contravvenzioni poiché quest'ultime sono già escluse dal D.Lvo di cui sopra e dal DPR n. 3/57. Il principio della presunzioni di innocenza deve essere sempre garantito e quindi limitare l'accesso al NIC a chi abbia in atto un procedimento penale appare una posizione troppo rigida.**

lett. g) sostituire con il seguente: **“assenza di sanzioni disciplinari previste dagli art. 45 e 6 del D.Lvo n. 449/92”**

Comma 2 vive

Comma 3 è necessario che l'Amministrazione indichi sin d'ora (nel presente PCD) i requisiti attitudinali (**esclusi i requisiti psicologici**).

Comma 4 vive;

Comma 5 sostituire **“trenta per cento” con “venti per cento”**; la modifica si rende necessaria al fine di non ingenerare eccessive aspettative rispetto a quello che potrebbe ritenersi un diritto acquisito;

Comma 6 sostituire con il seguente **“il corso è organizzato dalla Direzione Generale del Personale, sentite le OO.SS. ed ha una durata non inferiore a mesi tre”**;

comma 7 sostituire con il seguente: **le graduatorie finali di merito, emanate all'esito del corso di formazione restano in vigore per i tre anni successivi all'emanazione. Nel caso si verificano vacanze organiche in numero superiore al personale risultato idoneo in graduatoria, si procederà al relativo interpello nazionale per i posti necessari incrementati del 20%.**

Comma 8 abrogato poiché la disposizione appare priva di senso logico.

Art. 4

Comma 1 la previsione in seno alla Commissione di **“uno psicologo”** appare del tutto priva di senso tenuto conto che le incombenze lavorative demandate al personale del NIC non risulterebbero dissimili da quelle richieste al restante personale del Corpo e quindi l'assenza dei requisiti di ordine psicologico equivarrebbe alla inidoneità al servizio attivo e operativo nella Polizia Penitenziaria;

Comma 2 vive

Art. 6

Comma 1 abrogare;

Comma 2 aggiungere in calce il seguente periodo: **"In caso di assenza superiore a 15 giorni o la mancata presentazione per giustificati motivi consente l'accesso al corso successivo per una sola volta";**

Comma 3 dopo le parole **"esame finale"** aggiungere **"consistente in un colloquio sulle materie oggetto del corso di formazione";**

Comma 4 dopo le parole **"sono stabiliti"** aggiungere **"di concerto con le OO.SS..."** e **espungere la seguente frase"**..e di redazione delle relative graduatorie finali di merito".

Art. 8 abrogare poiché la disposizione appare illegittima e passibile di rilievo da parte dell'organo di controllo.

OSAPP (Beneduci)	SINAPPE (Santini)	UGL (Moretti)	CISL FNS (Mannone)	CGIL FP (Quinti)	CNPP (Di Carlo)
---------------------	----------------------	------------------	-----------------------	---------------------	--------------------